

Allegato alle D.C.C. n° 19 del  
21.04.2016



*Città di Bitetto*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ  
DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE  
DELLE SEDUTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

## Art. 1 – Finalità

Il Comune di Bitetto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

## ART. 2 - Soggetti abilitati alla ripresa delle sedute

1. Possono effettuare riprese delle sedute consiliari il Comune di Bitetto, gli operatori della stampa accreditati e i soggetti pubblici o privati autorizzati.
2. I partecipanti alle sedute (componenti del Consiglio Comunale o invitati) possono effettuare riprese di carattere personale solo se autorizzate e compatibilmente con lo svolgimento della seduta, oltre che nel rispetto dell'espletamento delle funzioni proprie del mandato consiliare.

## Art. 3 - Autorizzazioni

1. Il Sindaco, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:
  - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
  - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art.14 (Adunanze segrete) del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
  - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
3. I soggetti terzi, esterni all'ente, che – per motivi di cronaca e/o informazione – vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno presentare apposita richiesta almeno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
4. Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Comunale di Bitetto Ufficio Protocollo oppure inviata per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [protocollo.bitetto@pec.egovba.it](mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it).
5. Nel caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata. Altrimenti, fa fede la data di consegna all'Ufficio Protocollo risultante dal timbro apposto sulla domanda o la data di ricezione della PEC.
6. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'eventuale diniego, espressamente motivato, dovrà essere giustificato per cause oggettive rientranti nell'elencazione di cui al precedente comma 1.
7. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
8. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato

all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

9. Esclusivamente per le riprese fotografiche, i soggetti interessati possono presentare istanza verbale al Sindaco prima dell'inizio della seduta o in occasione di una pausa.

## ART. 4 - Informazione sull'esistenza di apparati di ripresa

1. Prima dell'inizio di ogni seduta, il Sindaco ha il dovere di garantire la preventiva informazione a tutti i partecipanti (sia componenti del Consiglio che eventuali invitati) circa l'esistenza in aula di apparati di ripresa e della successiva o contestuale trasmissione audio e video.
2. Il pubblico deve a sua volta essere messo a conoscenza del fatto che nella sala consiliare esiste la possibilità di svolgimento di riprese attraverso opportuni avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

## Art. 5 – Informazione e privacy

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Sindaco dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.
3. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.
4. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
5. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Sindaco deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
6. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Sindaco, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente per scritto in apertura della seduta stessa.

## ART. 6 - Riprese da parte di emittenti televisive e testate giornalistiche.

1. Ai fini di agevolare la più ampia diffusione delle informazioni sui lavori del Consiglio comunale agli operatori della stampa è consentito effettuare riprese delle pubbliche sedute del Consiglio stesso senza previa autorizzazione e consenso degli interessati sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Il Sindaco accredita gli operatori della stampa attraverso l'esibizione di un documento di identità e del nome della testata o emittente per la quale vengono effettuate le riprese.
3. Le riprese devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente regolamento.

## Art. 7 – Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Bitetto o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale "www.comune.bitetto.ba.it".
2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: "www.comune.bitetto.ba.it".

## Art. 8 – Archiviazione

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
2. Le registrazioni archiviate saranno disponibili a chiunque ne faccia richiesta mantenendo il requisito di «nessun onere per l'Amministrazione».

## Art. 9 – Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video. Il Sindaco, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
2. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

## Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

## Art. 11 – Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.